

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1512

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati BELLOCCHIO, ROSINI, COLUCCI,
SCOVACRICCHI, MARTINO, VISCO, SERRENTINO, BRUZZANI,
STRUMENDO, AULETA e D'AMATO Luigi**

(V. Stampato Camera n. 2632)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 21 dicembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 gennaio 1989*

**Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni
1988-1989-1990**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla allegata tabella A, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale.

3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 2, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che a sua volta presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulla attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente in lire 10 mi-

liardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.

| | Milioni di lire |
|--|--------------------|
| Associazione italiana ciechi di guerra | 30 |
| Associazione italiana combattenti interalleati | 30 |
| Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadri nei reparti regolari delle forze armate | 30 |
| Associazione nazionale combattenti e reduci | 390 |
| Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spa- gna | 30 |
| Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti ... | 40 |
| Associazione nazionale ex internati | 170 |
| Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra | 890 |
| Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria | 130 |
| Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra | 1.430 |
| Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) | 540 |
| Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPPIA) | 55 |
| Associazione nazionale reduci garibaldini | 15 |
| Associazione nazionale reduci della prigionia | 45 |
| Associazione nazionale vittime civili di guerra | 620 |
| Federazione italiana delle associazioni partigiane | 100 |
| Federazione italiana volontari della libertà | 350 |
| Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare | 30 |
| Istituto del nastro azzurro | 74 |